



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONTE

Provincia di Udine

GUIDA AL VERSAMENTO DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2010

CHI PAGA L'ICI

Sono tenuti ad effettuare il versamento dell'ICI i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, anche se minori o residenti all'estero in proporzione alle rispettive quote ed al periodo di possesso nell'anno d'imposta. Il possesso è dato dalla titolarità del diritto di proprietà oppure dalla titolarità dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili.

Devono, altresì, versare l'imposta, il locatario nel contratto di locazione finanziaria (leasing) e il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

ESENZIONE DAL VERSAMENTO DELL' ICI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Con Decreto Legge n. 93, del 27/05/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/05/2008, è stato disposto che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, nonché quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Si considerano altresì abitazione principale, le pertinenze della stessa, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché.

Sono escluse dall'esenzione di cui trattasi le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9.

ALIQUOTE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20/02/2010 sono state approvate le seguenti aliquote:

5,7 per mille per gli immobili adibiti ad ABITAZIONE PRINCIPALE (e sue pertinenze);

5,7 per mille UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN USO GRATUITO O IN COMODATO ai parenti entro il secondo grado, a condizione che la occupino quale loro abitazione principale (risultante dalle registrazioni anagrafiche) senza applicazione della detrazione prevista dal comma 2 e 2 bis dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

7 per mille UNITA' IMMOBILIARI SFITTE (categorie catastali da A1 a A9, e A11).

7 per mille AREE FABBRICABILI;

5,7 per mille TERRENI AGRICOLI;

5,7 per mille ALTRI IMMOBILI;

DETRAZIONE

Detrazione di legge pari a € 130,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

SCADENZE

Il versamento dell'ICI può essere effettuato in due rate:

- la prima rata (acconto) va versata dal 1 al 16 giugno e corrisponde al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, cioè in vigore per il 2009;

- la seconda rata (saldo) va versata dal 1 al 16 dicembre e corrisponde al saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2010 calcolata sulla base dell'aliquota e detrazione in vigore per l'anno in corso, al netto di quanto versato in acconto.

Il versamento può essere, altresì, effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2010, sulla base dell'aliquota e detrazione in vigore per l'anno in corso.

COME E DOVE SI PAGA

Il versamento dell'ICI viene effettuato utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale n. 53787065 intestati a:

“Comune Chiopris Viscone ICI Servizio Tesoreria”

oppure mediante F24.

L'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il versamento è quello stabilito dalla legge.

Il pagamento può essere effettuato presso:

- qualsiasi ufficio postale costo deciso da poste;

- istituti di credito nel caso di versamento mediante F24

CALCOLO DELL'IMPOSTA VALORI DI RIFERIMENTO

La base imponibile sulla quale operare il calcolo dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile il quale è dato:

- per i FABBRICATI dalla rendita catastale rivalutata del 5% (dall'anno 1997) e moltiplicata per 100

In assenza di dati catastali, si deve procedere immediatamente alla dichiarazione dell'immobile a catasto fabbricati mediante la procedura Docfa.

Per i FABBRICATI adibiti ad ATTIVITA' PRODUTTIVA classificati nel gruppo D posseduti da imprese e sforniti di rendita catastale, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti, pubblicati di anno in anno, nella G.U.;

- per le AREE FABBRICABILI già comprese nel P.R.G. dal valore venale in comune commercio (valore di mercato) al 1/1/2010.

A tale proposito l'Amministrazione Comunale predispone, con deliberazione di Giunta Comunale, per ciascuna tipologia di area edificabile, i seguenti valori minimi ai fini degli accertamenti connessi all'Imposta Comunale sugli Immobili:

ZONE OMOGENEE	VALORE AREE Euro./mq.
A1 (Area di interesse storico artistico)	28.-
Ba – Bo – B1 – Aree di consolidam. residenziale	24.-
B2 (zona residenziale - ambiti residenziali saturi)	30.-
B3 (zona residenziale di completamento ambiti edificati)	32.-
B4 (zona residenziale parzial. edif. con Piano attuativo approvato)	48.-
Co (zone residenziali di espans. con Piani Attuativi da approvare)	30.-
Co (zone residenziali con Piani Attuativi approvati)	48.-
C1 (zone residenziali con Piani Attuativi approvati)	48.-
D2 – D2BB ** (zone ind./art. soggette a Piano Attuativo)	28.-
D2 – D2B (zone ind./art. con Piano Attuativo approvato)	48.-
D3 (zona industr./artigian. in atto)	46.-
G (Zona Turist. Sportiva - soggetta a Piano Attuativo)	32.-
H2 (Zona commerc. soggetta a Piano Attuativo)	36.-
HC (Zona Commerciale - insediamento commerciale esistente)	43.-

- per i TERRENI AGRICOLI dal reddito dominicale risultante al catasto terreni, aumentato del 25% (dal 1997) e moltiplicato per 75.

QUANDO SI DEVONO PRESENTARE LE DICHIARAZIONI

Dichiarazione I.C.I riferita all'anno precedente, su modello ministeriale in duplice copia, da presentare entro il termine della scadenza delle dichiarazioni dei redditi.

La dichiarazione ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una differente determinazione dell'imposta non sono immediatamente fruibili attraverso la banca dati catastale. In particolare non deve essere presentata la dichiarazione I.C.I. nel caso che gli elementi rilevanti ai fini I.C.I. dipendano da atti ai quali è applicato il Modello Unico Informatico (MUI), per es. atti di compravendita di immobili.

L'Ufficio Tributi comunale resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti nei seguenti giorni ed orari:

dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30;

il lunedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

tel. 0432/991004 fax 0432/991210.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Michela Dipiazza